

(N. 1979)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1951

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione venutasi a determinare, dopo l'ultimo conflitto, nei territori delle provincie di confine con la Jugoslavia è troppo nota perchè occorra illustrarla.

In quelle zone si sono registrati e si verificano tuttora fatti di varia gravità, dovuti a soprusi ed a violenze di elementi slavi contro cittadini italiani che hanno commosso la pubblica opinione ed esigono l'assicurazione di provvidenze economiche alle vittime anche per doveroso riguardo al contenuto ideale del loro sacrificio.

Sembra necessario, pertanto, che, analogamente a quanto è stato già sancito per le vittime delle aggressioni di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e della proposta estensione delle stesse disposizioni a favore delle vittime di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, anche alle vittime di aggressioni da parte di elementi slavi sia applicata la legislazione vigente sulle pensioni di guerra, con quei particolari riguardi di natura economica che la posizione speciale delle vittime suggerisce ed impone.

A tale esigenza di giustizia a favore dei colpiti corrisponde l'ultimo disegno di legge che, tenendo conto delle aspirazioni degli interessati e dello slancio di solidarietà della Nazione, provvede alla loro tutela economica.

Particolarmente, l'articolo 1 estende le disposizioni sulle pensioni di guerra ai cittadini italiani i quali, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi fini politici ed estende pure le cennate disposizioni ai congiunti delle vittime quando dalle ferite e dalle lesioni ne sia derivata la morte.

L'articolo 2 fissa come base del trattamento economico la pensione con l'aggiunta di una maggiorazione del 20 per cento.

Le ragioni di tale maggiorazione sono evidenti. Si è voluto, infatti, valorizzare l'elemento ideale che ha deciso della loro sorte ed il contenuto patriottico e morale del loro sacrificio ed inoltre la particolare dolorosa posizione di tanti colpiti che, per le violenze subite e per il carattere stesso del loro sacri-

ficio, meritano trattamento migliore di quello riservato a coloro che abbiano riportato ferite o lesioni per un comune fatto di guerra.

Tale trattamento non costituisce, d'altra parte, una innovazione senza precedenti, poiché, anche per le vittime nazi-fasciste e per le vittime di aggressioni terroristiche nei territori delle ex colonie italiane, si è seguito un identico indirizzo.

L'articolo 3 prescrive che, con decreto del Presidente della Repubblica, sarà stabilito il termine di applicazione, per gli eventi di cui al precedente articolo 1, delle disposizioni della presente legge.

L'articolo 4 fissa la decorrenza delle pensioni dirette dalla data dell'evento e di quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino, secondo i canoni della tradizione legislativa nel cui solco rientra pure l'articolo 5 che fissa i termini di presentazione delle domande di pensione.

Gli articoli 6 e 7 concernono la estensione ai mutilati ed agli invalidi, di cui all'articolo 1 ed alle loro vedove ed orfani, in caso di morte, dei benefici di carattere assistenziale previsti per i combattenti e per i loro congiunti, analogamente a quanto è stato sancito per le vittime dell'aggressione di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

L'articolo 8 dà conto dei mezzi finanziari per fronteggiare l'onere derivante dall'applicazione della presente legge e contiene pure la formula ordinaria per l'autorizzazione al Ministro del tesoro di apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

L'articolo 9 fissa l'entrata in vigore della presente legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

È stato, pertanto predisposto l'unito disegno di legge al quale, onorevoli colleghi, confido non mancherete di dare la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le vigenti disposizioni, che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, sono applicabili ai cittadini italiani i quali, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasioni di azioni, singole o collettive, aventi fini politici.

Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.

Art. 2.

Le pensioni, gli assegni e le indennità, di cui al precedente articolo, sono liquidati nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatto di guerra, maggiorata del 20 per cento.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi non oltre il 31 dicembre 1955, sarà stabilito il termine fino al quale avranno applicazione, per gli aventi di cui al precedente articolo 1, le disposizioni della presente legge, avuto riguardo alla situazione esistente al momento in cui sarà emanato il decreto medesimo.

Art. 4.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.

Art. 5.

Per gli eventi, di cui all'articolo 1, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per

la liquidazione della pensione, l'assegno od indennità, deve essere presentata entro il termine perentorio di 5 anni dalla data predetta.

Chi lascia trascorrere più di un anno dalla data suddetta senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli giustificativi.

Per gli eventi che dovessero verificarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai precedenti commi decorreranno per le pensioni dirette dalla data dell'evento e per le pensioni indirette dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

Art. 6.

Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'articolo 1, le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati od invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.

Art. 7.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti di guerra, sono estese agli orfani ed ai congiunti dei caduti di cui al precedente articolo 1.

Sono poi estese ai mutilati ed invalidi di cui allo stesso articolo 1 le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria

degli invalidi di guerra, nonchè ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che alle leggi medesime si ricollegli o che, comunque, concerne la protezione e l'assistenza agli invalidi predetti.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del Capitolo 571 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.